



Comune di Cleto
(Provincia di Cosenza)
Via Palmenta 2 87030 tel 098244051/44710 fax 0982494655
Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 55 DEL 26/11/2020

Prot. n.0001466 Del 26.11.2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. **Sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio Comunale, fino al 4 Dicembre 2020.**

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune di Cleto;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020, e, in particolare, le disposizioni di cui all'art.1, lett. s), secondo il cui disposto "le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina (omissis)", nonché dell'art.1, lett. mm), a mente della quale "mm) a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, adottata in attuazione del menzionato DPCM 3 novembre 2020, alla stregua della quale sono applicabili sul territorio regionale le disposizioni, sopra menzionate, di cui all'art.1 del medesimo Decreto;

RILEVATO CHE la Calabria è ancora interessata da un forte aumento dei positivi al virus Covid-19, con focolai che in alcuni territori sono più preoccupanti di altri a fronte di un sistema sanitario che difficilmente potrà reggere ancora a lungo senza interventi strutturali;

Preso atto che in relazione ai casi manifestatisi recentemente tra le scuole dell'istituto comprensivo di Ittiri e dato che si rende necessario tutelare tempestivamente la salute pubblica;

EVIDENZIATA dunque la necessità di disporre in via precauzionale, la sospensione dell'attività didattica per un'ulteriore settimana;

RITENUTO che sussistano i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere urgente, al fine di prevenire pericoli concreti per l'incolumità pubblica e assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salute;

RICHIAMATI gli art. 54 e 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali", in materia di ordinanze sindacali con il quale, in particolare, si attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare misure a tutela della salute in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale nonché di coordinare gli orari dei servizi pubblici e gli orari di apertura degli uffici;

ORDINA

Per tutte le ragioni in premessa,

1. Con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 04 Dicembre 2020, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio Comunale;
2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Dirigente Scolastico dell'I.T.C Campora S. Giovanni-Aiello C., alla Prefettura, alla Stazione dei Carabinieri di Aiello C., alla Società gestore del Servizio di Trasporto Scolastico "Gagliardi S.r.l" ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

La presente ordinanza ha efficacia immediata contestualmente a debita pubblicazione all'albo pretorio.

Cleto, 26 Novembre 2020

il Sindaco

Prof. Giuseppe LONGO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lvo 39/1993)